

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 marzo 2010, n. 28

Beni immobili, mobili e mobili registrati esistenti al 31/12/2007 facenti parte del patrimonio delle ex Aziende Sanitarie Locali n. 3 e n. 4 di Torino, con vincolo di destinazione sanitaria. Trasferimento alla nuova Azienda Sanitaria Locale "TO2" con sede in Torino, a far data dal 1 gennaio 2008. Rettifica D.P.G.R. n. 140 del 22/12/2008.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- visto l'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, così come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 19/06/1999, n. 229, che stabilisce, al comma 1, quanto segue: "Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.";
- vista la legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 "Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere";
- vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" che all'art. 24 (Disposizioni transitorie) ai seguenti commi così recita:
 - "1. Le aziende sanitarie regionali di nuova costituzione succedono alle aziende estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere già di titolarità delle aziende preesistenti relativi alle funzioni ed attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti e obblighi";
 - "4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, i beni patrimoniali mobili ed immobili, previa ricognizione dei medesimi, sono ricondotti al patrimonio dell'azienda di destinazione. Il provvedimento della Giunta regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d. lgs. 502/1992";
- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007, avente per oggetto "Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale", che ha stabilito l'articolazione delle aziende sanitarie regionali nei termini definiti dagli allegati A), B) e C) della stessa, disponendo che il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo decorra dal 1° gennaio 2008;
- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 137 - 40212 del 24 ottobre 2007 avente per oggetto " Piano socio-sanitario regionale 2007 - 2010";
- vista la deliberazione della Giunta regionale, n. 65 - 7819 del 17 dicembre 2007, avente per oggetto "Assetto del Servizio sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l. r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della D.C.R. n. 136 - 39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l'operatività degli altri organi ed organismi aziendali" che ha disposto le ulteriori indicazioni di dettaglio istituzionale ed organizzativo, con particolare riguardo alle specifiche situazioni di transitorietà originate dalla trasformazione del sistema aziendale.
- visto il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 81 in data 17 dicembre 2007 avente per oggetto: "Costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale TO2" con il quale l'Azienda citata, con sede in Torino, a far data dal 1° gennaio 2008, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere alle ex Aziende Sanitarie Locali n. 3 e n. 4 di Torino, di cui si dichiara l'estinzione al 1° gennaio 2008;
- vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale "TO2" n. 1965/010/2008 del 17/12/2008, pervenuta alla Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio

Aziendale Sanitario in data 17/12/2008 prot. n. 40433/DA2010, avente per oggetto: “Approvazione, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, della Ricognizione Patrimoniale dei beni immobili, mobili e mobili registrati, esistenti alla data del 31 dicembre 2007, facenti parte del patrimonio delle ex Aziende Sanitarie Locali n. 3 e n. 4 di Torino, con vincolo di destinazione sanitaria.”;

- vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale “TO2” n. 306/010/2010 del 24/02/2010, pervenuta alla Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, Settore Politiche degli Investimenti, in data 15/03/2010 prot. n. 8752/DB2010, avente per oggetto: <Rettifica Deliberazione n. 1965 del 17 dicembre 2008 avente ad oggetto “Approvazione, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, della Ricognizione Patrimoniale dei beni immobili, mobili e mobili registrati, esistenti alla data del 31 dicembre 2007, facenti parte del patrimonio delle ex Aziende Sanitarie Locali n. 3 e n. 4 di Torino, con vincolo di destinazione sanitaria.” – Integrazione patrimonio immobiliare C.T. foglio 1183, particelle 198, 199, 200.>;

- rilevato che nel D.P.G.R. n. 2494/96 del 31/05/1995 e s.m.i. e in ultimo Determinazione Dirigenziale Regionale n. 17 del 25/01/2001, di rettifica ed integrazione di quest’ultimo e di altri DD.P.G.R. precedentemente emanati, erano stati erroneamente omessi gli immobili siti in Torino, censiti a Catasto Terreni al F. 1183 partt. 198 – 199 – 200, che sarebbero dovuti transitare dalla Città di Torino all’ex A.S.L. n.4 di Torino, in quanto con vincolo di destinazione sanitaria;

- rilevato alla luce di quanto approvato con la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale “TO2” n. 306/010/2010 del 24/02/2010, che nel Decreto Presidente Giunta Regionale n. 140 in data 22/12/2008 avente per oggetto : “Beni immobili, mobili e mobili registrati esistenti al 31/12/2007 facenti parte del patrimonio delle ex Aziende Sanitarie Locali n. 3 e n. 4 di Torino, con vincolo di destinazione sanitaria. Trasferimento alla nuova Azienda Sanitaria Locale “TO2” con sede in Torino, a far data dal 1 gennaio 2008.” ed in particolare nell’allegato “A” dello stesso, non risultano elencati gli immobili siti in Torino, censiti a Catasto Terreni al F. 1183 partt. 198, 199 e 200 e tra l’altro per l’immobile sito in Torino, via Ternengo nn. 48-50-52, a Catasto Fabbricati censito al F. 1186 part. 13 sub. 1 risulta erroneamente indicato un valore di Perizia di €. 814.874,00 anziché di €. 814.784,00;

- ritenuto legittimo, alla luce di quanto espresso e della documentazione sopra citata, il trasferimento degli immobili siti in Torino, censiti a Catasto Terreni al F. 1183 partt. 198, 199 e 200, dalla Città di Torino all’Azienda Sanitaria Locale TO2 di Torino e di procedere alla correzione del mero errore materiale relativo al valore dell’immobile sito in Torino, via Ternengo nn. 48-50-52, a Catasto Fabbricati censito al F. 1186 part. 13 sub. 1 da €.814.874,00 a €. 814.784,00;

- tenuto conto che nelle ricognizioni di cui trattasi sono altresì compresi beni spettanti alle ex Aziende di provenienza, la cui titolarità è stata accertata da quest’ultime successivamente alle proprie ricognizioni patrimoniali dalle quali sono scaturiti i corrispondenti provvedimenti regionali di trasferimento;

- rilevato che a seguito delle Ricognizioni Patrimoniali approvate dall’Azienda Sanitaria Locale “TO2”, i beni immobili facenti parte del patrimonio delle ex Aziende Sanitarie Locali n. 3 e n. 4 di Torino, con vincolo di destinazione sanitaria, da trasferire al patrimonio dell’Azienda Sanitaria Locale “TO2”, sono quelli indicati nell’allegato “A” conforme alla ricognizione di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, n. 306/010/2010 del 24/02/2010, e i beni mobili e mobili registrati indicati nell’allegato “B”, conforme alla ricognizione di cui alla sopra citata deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, n. 1965/010/2008 del 17/12/2008, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri previsti in materia dalla normativa vigente,

decreta

- sono trasferiti a far data dal 1° gennaio 2008 alla nuova Azienda Sanitaria Locale “TO2” con sede in Torino, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, i beni immobili, esistenti al 31/12/2007, indicati nell'allegato “A” composto da n. 7 (sette) pagine, conforme all'allegato “A” della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n. 306/010/2010 del 24/02/2010, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di dare atto che nella ricognizione di cui trattasi sono altresì compresi beni spettanti alle ex Aziende di provenienza, la cui titolarità è stata accertata da quest'ultime successivamente alle proprie ricognizioni patrimoniali dalle quali sono scaturiti i corrispondenti provvedimenti regionali di trasferimento;

- sono trasferiti a far data dal 1° gennaio 2008 alla nuova Azienda Sanitaria Locale “TO2” con sede in Torino, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, i beni mobili e mobili registrati esistenti al 31/12/2007, indicati nell'allegato “B” composto da n. 3 (tre) pagine, conforme all'allegato “B” della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n. 1965/010/2008 del 17/12/2008, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di dare atto che l'Azienda Sanitaria Locale “TO2” riadotterà, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, le eventuali deliberazioni adottate dalla stessa in data anteriore al presente decreto, aventi per oggetto beni patrimoniali, i cui dati identificativi sono stati rettificati od integrati con quest'ultimo;

- si dà atto che dai beni elencati risultano esclusi quelli appartenenti al Servizio Socio Assistenziale;

- è fatto obbligo all'Azienda Sanitaria Locale “TO2” di procedere alla presa in carico ed inserimento nel proprio inventario, dei beni trasferiti con il presente decreto;

- è fatto obbligo all'Azienda Sanitaria Locale “TO2”, di procedere alla classificazione dei beni trasferiti con il presente decreto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18/01/1995, n. 8 e s.m.i.;

- è fatto obbligo all'Azienda Sanitaria Locale “TO2”, in quanto il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992, di procedere alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la trascrizione dei beni di cui trattasi presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini dell'acquisizione dell'effettiva titolarità degli stessi e alle relative volture catastali con i necessari aggiornamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Allegato